



COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Capo I - FINALITA' E PROCEDURE

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche che impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art. 3

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalita' alle quali l'intervento richiesto e' destinato, come previsto al successivo Capo III'.

2. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 2.5.1974, n.195 e dall'art.4 della Legge 18.11.1981, n.659. Tale dichiarazione non e' richiesta per gli interventi di cui all'art.11 del presente regolamento direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 4

1. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

Capo II* - SOGGETTI AMMESSI

Art. 5

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' stabilite dal presente Regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita' a vantaggio della popolazione Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunita' alla quale l'ente e' preposto.

Capo III - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 6

1. Le persone fisiche che presentano per se' o per altri istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune, devono esporre nella stessa le motivazioni.

All'istanza dovra' essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalita' dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonche' la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprieta' dei componenti del nucleo stesso, quando esistano.

2. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza puo' essere autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore Delegato ai Servizi Sociali nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalita'. Il Sindaco o l'Assessore Delegato adottano la loro decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Art. 7 abrogato con C.C. n. 4 del 5-4-2002

----- ABROGATO

.... ABROGATO....

Art. 8 abrogato con C.C. n. 4 del 5-4-2002

.... ABROGATO

.... ABROGATO....

Art. 9 abrogato con C.C. n° 4 del 5-4-2002

.... ABROGATO....

Capo IV* - SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale puo' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attivita' culturali ed educative;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi ~~dalla disciplina da stabilirsi in conformita'~~ allo art. 32, comma secondo, lettera g, della Legge 8.6.1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo V - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 11

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in eta' evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalita' il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art.12

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'art. 11 e tenuto conto di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 6.

2. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

3. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 13

Destinatari degli interventi

Le persone in stato di bisogno, destinatarie degli interventi di assistenza economica sono:

- a) i cittadini residenti nel Comune;
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato dimoranti nel Comune;
- d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Che si trovino nelle seguenti condizioni:

- 1) inabili, sulla base di una dichiarazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- 2) appartenenti a nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale che versino in precarie condizioni economiche;
- 3) ricoverati in strutture residenziali rivolte ad handicappati e/o anziani;
- 4) ex detenuti e loro familiari, con disagio economico;
- 5) componenti nuclei familiari in cui siano presenti minori segnalati all'Autorità Giudiziaria o a grave rischio di emarginazione;
- 6) componenti nuclei familiari privati dell'abitazione a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo o per eventi indipendenti dalla loro volontà;
- 7) audiolesi, videolesi ed ex ONMI qualora non più assistiti dalla Amministrazione Provinciale;
- 8) reddito inferiore al minimo vitale.

Art. 14 *abrogato con C.C. n° 15 del 28-6-2002*

... ABROGATO ...

... ABROGATO ...

Art. 16 abrogato con C.C. n. 15 del 28-6-2002

... ABROGATO ...

Art. 15 abrogato con C.C. n. 15 del 28-6-2002

U

... ABROGATO ...

... ABROGATO ...

... ABROGATO

Art. 17

Norme per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali

1) SERVIZIO PRE MATERNA, MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA

Il Comune garantisce l'esonero del pagamento della retta mensile di minori di famiglie indigenti muniti di reddito pari o inferiore al minimo vitale.

2) SERVIZIO MATERNA CONVENZIONATA

Si adottano i criteri indicati per il servizio sopra esposto sia per i minori, sia per i portatori di handicap.

3) SERVIZIO MATERNA STATALE

Il Comune garantisce l'esonero dal pagamento del servizio di refezione per famiglie il cui reddito sia pari o inferiore al minimo vitale. Il Comune garantisce tali interventi esclusivamente a minori frequentanti le strutture esistenti nel territorio comunale.

4) PORTATORI DI HANDICAP

Trasporto minori presso strutture scolastiche esistenti nel territorio e presso il C.S.E.

Il servizio è gratuito per la generalità degli utenti.

L'Amministrazione Comunale si impegna a reperire e svolgere un servizio gratuito avvalendosi di proprio personale o eventualmente anche di volontari disponibili sul territorio, ovvero a mezzo di obiettore di coscienza.

L'onere del servizio è assunto dal Comune.

5) CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Il servizio è gratuito, mensa inclusa, per coloro che appartengono a famiglie indigenti: agli altri utenti dovranno corrispondere a titolo di rimborso parziale una cifra che di anno in anno sarà fissata dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'U.S.S.L. 55.

6) MINORI IN STATO DI DIFFICOLTA PSICO SOCIALI

Il trasporto alle strutture dell' USSL e' gratuito per utenti appartenenti a nuclei familiari indigenti in relazione al reddito.

Le famiglie non indigenti provvedono direttamente o partecipano alla spesa di trasporto nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Il servizio e' svolto presso l'USSL 55 o presso l'USSL 56.

7) FREQUENZA DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Minori e adulti frequentanti il corso di formazione professionale di S. Angelo Lodigiano finalizzato all'inserimento lavorativo di invalidi dichiarati tali in misura inferiore al 76% e quindi sprovvisti di assegno e/o pensione di invalidita', e/o di accompagnamento appartenenti comunque a famiglie indigenti saranno esonerati dal pagamento del servizio mensa e trasporto con mezzi pubblici. L'utenza in tal caso dovra' richiedere l'ero rogazione di un contributo economico documentando la spesa sostenuta.

8) SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

I soggetti aventi diritto al servizio gratuito di assistenza domiciliare sono gli indigenti:

- ANZIANI con modico grado di non autosufficienza fisica, con scarsa capacita' organizzativa rispetto alla gestione della casa, in condizioni di solitudine e di isolamento psicologico che hanno difficolta' a mantenere rapporti con il mondo esterno.
- HANDICAPPATI - il servizio e' soprattutto rivolto a soggetti in eta' evolutiva al fine di garantire un grado di elevata autosufficienza. E' rivolto inoltre ad handicappati gravi e gravissimi che non utilizzino il CSE e che necessitino di sostegno personale e familiare.
- MINORI inseriti in nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

Oltre alle tre grandi aree presentate si individuano i seguenti soggetti aventi diritto in base alle indicazioni legislative vigenti:

- invalidi civili di grado elevato (da 90-100%) in stato di isolamento ed emarginazione;
- utenti residenti in uno stato di grave disagio psico-fisico e relazionale all'interno del gruppo familiare;
- utenti con grave deficit di salute ed in uno stato di isolamento ed emarginazione;

- rifugiati e rimpatriati;
- carcerati inseriti in un progetto educativo e sociale di recupero;
- utenti ricoverati in casa di riposo che precedentemente hanno usufruito del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Per i soggetti non indigenti (con reddito familiare superiore al minimo vitale) il servizio sarà prestato solo se consentito dalla struttura. In questo caso l'Amministrazione Comunale addebiterà il costo del servizio all'utente.

Art. 18

Prestazioni relative al servizio domiciliare

A) AREA ANZIANI - HANDICAPPATI ADULTI:

- 1) assistenza diretta alla persona (in specifico: alzare l'utente dal letto, pulizia personale, vestizione, corretta deambulazione, movimento di arti per handicappati gravi, uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, mobilitazione della persona costretta a letto).
- 2) Aiuto per il governo della casa e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio e quindi pulizia alloggio, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia, preparazione dei pasti ed acquisti, fornitura di pasti a domicilio).
- 3) Aiuto nel favorire l'autosufficienza (nelle attività giornaliere come l'igiene personale totale o parziale, accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie o per il mantenimento dei rapporti di vicinato).
- 4) Consulenza nelle corrette norme igieniche ed alimentari.

B) AREA MINORI:

- Prestazioni socio-assistenziali educative che assicurano al domicilio di nuclei familiari comprendenti minori a rischio di emarginazione di prevenire l'espulsione e quindi il precoce ricovero in Istituto senza permettere al nucleo di trovare in se' risorse positive.

- Sostegno giornaliero per garantire alimentazione, custodia, istruzione, pulizia personale e dell'ambiente domestico, tempo libero, nel caso la famiglia non sia in grado di farlo.

Art. 19

Standards gestionali del S.A.D.

Qualora le richieste di intervento superino lo standard socio-assistenziale che attualmente, in relazione al personale dipendente di ruolo e' strutturato per un massimo di 30 utenti, la Giunta Comunale determinera' in relazione al criterio del minimo vitale il contributo sostitutivo da erogare agli aventi diritto alla prestazione ovvero il contributo da richiedere agli utenti quale partecipazione al costo del servizio. In tal caso la Giunta Comunale dovra' adottare idonea delibera di ammissione dei richiedenti alle prestazioni domiciliari ed approvare apposita graduatoria in relazione al reddito posseduto.

Il servizio di assistenza domiciliare puo' essere:

- prestato direttamente dal Comune;
- in convenzione quando supera gli standards regionali;
- appaltando il servizio.

In alternativa puo' essere concesso un intervento diretto di sostegno economico.

Gli aiuti per le persone inserite in famiglia debbono essere finalizzati ad evitare l'isolamento psicologico degli anziani e aiutare le famiglie.

Verra' richiesta una partecipazione economica alla famiglia richiedente erogazione dei servizi tenendo conto delle fasce di reddito. Sono escluse dal contributo comunale le famiglie con un reddito pari o superiore al minimo vitale. La Giunta Comunale stabilira' l'onere da porre a carico dell'utenza in proporzione al reddito posseduto fino al totale complessivo del costo del servizio.

Tali interventi dovranno essere limitati nel tempo e cioe' fino a quando la persona anziana non sia messa in grado di autogestirsi o fino a quando la famiglia non sia in grado di provvedere autonomamente. Il Servizio Sociale dovra' segnalare l'inadempienza degli obbligati all'Autorita' Giudiziaria.

L'Amministrazione puo' concedere in sostituzione del Servizio Assistenza Domiciliare quando le disponibilita' di bilancio siano

tali da rendere antieconomico l'appalto o il convenzionamento del servizio ad integrazione di quello che puo' svolgere con i propri dipendenti, un contributo economico sostitutivo del servizio di assistenza domiciliare alla famiglia o all'interessato affinche' i soggetti interessati provvedano in proprio all'attuazione di tale servizio. In tali casi i soggetti interessati devono dapprima documentare che il servizio e' stato svolto a mezzo di persona idonea e poi avranno diritto al contributo nei limiti della disponibilita' finanziaria. L'Assistente Sociale sul caso in specie dovra' d'ufficio svolgere le verifiche prima che il servizio venga erogato.

Art. 20

Affidi

Il contributo da erogarsi mensilmente alla famiglia affidataria viene fissato in L. 450.000- per ciascun minore in affidamento. Detto contributo e' onnicomprensivo ed esclude altre forme di assistenza.

Unica condizione in cui e' possibile un contributo una tantum e' il caso in cui vi siano minori inseriti in nuclei familiari indigenti e che abbisognino di prestazioni eccezionali (specialistiche, protesi, ecc.). Qualunque tipo di intervento continuativo o una tantum cessa al momento della adozione o quando il minore raggiunge la maggiore eta'.

Art. 21 ~~abrogato~~ con C.C. n. 15 del 28-6-2002

... ABROGATO ...

ABROGATO

Art. 22 derogato con C.C. n. 15 del 28-6-2002

Art. 23

Soggiorni climatici per anziani

Sono ammessi a questo servizio tutti gli anziani che ne fanno domanda; per quanto riguarda il concorso degli utenti nella retta si procede come segue:

- TITOLARI DI PENSIONE: si divide la pensione per 30 e si moltiplica per il numero dei giorni di soggiorno. Occorre tenere presente che in sede di determinazione della quota di partecipazione si devono considerare altre situazioni:
 - * per i coniugi si fa la somma dei redditi e poi si procede secondo i criteri sopra esposti;
 - * per chi ha l'affitto si detrae la quota di affitto mensile se vi sono altri redditi, ad esempio di fabbricati, si calcola il profitto mensile che viene aggiunto alla pensione;
 - * nella sommatoria dei redditi percepiti dagli anziani sono considerate anche le pensioni reversibili INAIL;
 - * i redditi degli anziani partecipanti sono desunti da modelli 101 - 740 e dai libretti di pensione.

I non residenti ed i residenti con pensione giornaliera superiore alla retta giornaliera, calcolata secondo le modalita' indicate al precedente 1° comma, che intendono partecipare sono ammessi pagando l'intero costo della retta fino ad esaurimento dei posti disponibili, dopo aver soddisfatto le richieste di tutti i residenti.

Per gli indigenti e per i titolari di pensione sociale l'Amministrazione Comunale provvedera' ad integrare la differenza tra il percepito e la retta. Per i titolari di pensione superiore al minimo ma inferiore alla retta, l'Amministrazione Comunale decidera' di volta in volta il criterio da seguire.

Art. 24

Interventi di sostegno economico

Il contributo economico va collocato all'interno di un progetto ampio di lavoro:

- a) per bloccare le situazioni piu' urgenti;
- b) per incrementare l'autonomia economica e personale del ricevente.

A) CONTRIBUTI AD INDIGENTI

I contributi agli indigenti verranno erogati a richiesta degli interessati in relazione a documentate esigenze relative al:

- pagamento luce, acqua, gas;
- pagamento canone di locazione;
- pagamento di spese sanitarie (visite specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale)
- pagamento di alimenti e necessita' straordinarie.

B) PAGAMENTO DI TICKETS SANITARI

Il pagamento di tickets sanitari relativi all'acquisto di medicine per indigenti e' regolamentato in modo seguente:

- 1) si procede all'accertamento del reddito riconosciuto come minimo vitale;
- 2) la Giunta Comunale approva un elenco semestrale di persone aventi diritto e lo trasmette alle Farmacie di San Colombano convenzionate ed ai medici curanti: agli aventi diritto sara' rilasciato un tesserino a cura del Servizio Sociale da parte della Amministrazione Comunale.
- 3) la Giunta Comunale procede alla liquidazione a consuntivo, mensilmente, su richiesta delle Farmacie convenzionate previo accertamento del corretto svolgimento delle procedure;
- 4) sono esclusi da tale beneficio i componenti della famiglia in possesso del tesserino di esenzione dal pagamento del ticket.

Art. 25

Spese funerarie

Per le persone che muoiono senza lasciare soldi o proprieta' e prive di parenti obbligati per legge ovvero con parenti obbligati per legge il cui reddito sia inferiore al minimo vitale, le spese funerarie sono a carico del Comune.

L'Amministrazione Comunale in tal caso stipulera' apposita convenzione con l'impresa di onoranze funebri.

Art. 26 ~~abrogato~~ con C.G. n. 15 del 28.6.2002

... ABROGATO

... ABROGATO...

Art. 27

Accertamenti

Per ogni richiesta l'Amministrazione Comunale dovrà effettuare due diversi accertamenti:

- a) uno diretto, se necessario con visita domiciliare da parte del Servizio Sociale;
- b) uno indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva.

L'accertamento diretto consiste:

- nella verifica delle condizioni abitative, socio-psicologiche e assistenziali dell'utente e del nucleo familiare e nell'accertamento della finalità educativa e socio-assistenziale del contributo o servizio richiesto.

L'accertamento indiretto consiste:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari;
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

In relazione all'accertamento relativo alle persone obbligate si riportano di seguito e a chiarimento gli artt. 433 e 434 del Codice Civile:

art. 433 - PERSONE OBBLIGATE

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o illegittimi o naturali adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottati;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocere e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 434 - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO TRA AFFINI

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti e' passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinita' e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Art. 28

Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche richiede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti;
- relazione dell'Assistente Sociale competente con progetto circa il tipo e la durata di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente.

Le decisioni di ammissione e diniego dell'assistenza economica saranno debitamente motivate e comunicate agli interessati.

Qualora venisse meno lo stato del bisogno accertato durante le procedure sopra indicate l'Amministrazione provvedera' alla revoca del contributo economico dandone comunicazione al beneficiario su segnalazione dell'Assessorato competente.

Art. 29

Servizi pubblici a domanda individuale

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 G.U. n. 16 del 17.10.1984, ~~le presenti norme sono applicabili limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffe a particolari soggetti e categorie di soggetti.~~

Capo VI* - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 30

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle societa' ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita', agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprieta' comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del Bilancio comunale.
4. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita'.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni di cui ai precedenti Capi I*, II* e III*.

Capo VII - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 31

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attivita' e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attivita' di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attivita' teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attivita' di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunita';
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di altre comunita' nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale, manifestazioni, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita' culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunita' e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 32

1. La concessione dei contributi ordinari e "una tantum" viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita' gia' svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunita' locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precenti capi I°, II° e III°.

Capo VIII* - SVILUPPO ECONOMICO

Art. 33

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale e giovanile.
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributo ordinari e una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorche' di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunita'.

Art. 34

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 16 si osservano le norme di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Capo IX - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 35

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di enti, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi I°, II° e III°.

Capo X - INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 36

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunita' tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso puo' essere accordato se esiste in bilancio la disponibilita' dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al 1° comma, le norme previste dai precedenti capi I°, II° e III°.

CAPO XI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 37

Istituzione dell'Albo

1. E' istituito entro il 31 marzo 1992 l'albo dei soggetti comprese le persone fisiche a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario precedente.
3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo e' istituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autenticata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno con inizio dal 1992.

Art. 38

Articolazione dell'Albo

1. L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attivita' culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita ed indirizzo;
 - b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascun persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'Albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalita' dell'intervento;
- d) importo o valore economico dell'intervengo totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 39

Redazione - aggiornamento - pubblicazione dell'Albo

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformita' all'articolo precedente dei settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo e' pubblicato per due mesi all'Albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso e pubblicita', attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformita' dell'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

1. La Giunta comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 41

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

2. Di tali atti ogni cittadino puo' prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 42

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

Il Presente Regolamento e' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.12.1990 con atto n.230

IL SINDACO

f.to Dott.Giancarlo Rugginenti

IL SEGRETARIO CAPO

f.to Luigi Nani

Pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14.01.1991 al 28.01.1991

VISTO: IL SINDACO

f.to dott.Giancarlo Rugginenti

IL SEGRETARIO CAPO

f.to Luigi Nani

In seduta 30.01.1991 atti n.1459 il Comitato Regionale di Controllo - Sezione Circondariale di Lodi ha esaminato il presente Regolamento e la relativa deliberazione di adozione senza formulare rilievi.

IL SEGRETARIO CAPO

f.to Luigi Nani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09.02.1991 23.02.1991 e cio' ai sensi del combinato disposto del 2° comma dell'art.59 della Legge 8.6.1990, n.142 e dell'art.62 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3.3.1934 n. 383, modificato dall'art. 21 della legge 9.6.1947 n.530 senza opposizioni o reclami. Dall'Ufficio Comunale, li' 24.02.1991

IL SEGRETARIO CAPO

f.to Luigi Nani

=====
Il Regolamento e' stato integrato e modificato con delibera C.C. n.63 del 03.07.1992, pubblicata all'Albo Pretorio dal 27 luglio 1992 al 10 agosto 1992.

Esaminato dal Co.Re.Co. in seduta 17.08.1992 atti n.7843

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 09.09.1992 al 24.09.1992 senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO CAPO

f.to dott.Chiarina Urbano

Il Regolamento e' stato integrato e modificato con delibera C.C. n. 58 del 02.07.1993 pubblicata all'Albo Pretorio dal 15.07.1993 al 30.07.1993.


Esaminato dal Co.Re.Co. in seduta 29.07.1993 atti n. 6355.



IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Marta Pagliarulo)

Il Regolamento e' stato integrato e modificato con delibera C.C. n. 79 del 15.10.1993 pubblicata all'Albo Pretorio dal 11.11.1993 al 26.11.1993.


Esaminato dal Co.Re.Co. in seduta 30.11.1993 atti n. 6308



IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Marta Pagliarulo)

Il Regolamento e' stato integrato e modificato con delibera C.C. n. 39 del 28.06.1996 pubblicata all'Albo Pretorio dal 03.07.1996 al 18.07.1996.

Esaminato dal Co.Re.Co. in seduta del 17.07.1996 n. 39471.




IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Marta Pagliarulo)

Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 4 nella seduta del 05.04.2002, pubblicata all'Albo Pretorio dal 07.05.2002 al 22.05.2002 e ripubblicata dal 30.05.2002 al 14.06.2002.

IL SINDACO
(Dott. Giancarlo Rugginenti)



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Maria Pagliarulo)



San Colombano al Lambro,

18 GIU. 2002

Il presente Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 15 nella seduta del 28.06.2002, pubblicata all'Albo Pretorio dal 12.07.2002 al 27.07.2002 e ripubblicata dal 30.07.2002 al 14.08.2002.

IL SINDACO
(Dott. Giancarlo Rugginenti)



San Colombano al Lambro,



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Marta Pagliarulo)



28 AGO. 2002